

FLASH REPORT

Regime di Adempimento Collaborativo: è tempo di decidere!

Settembre 2015

In data 5 agosto 2015, il Presidente della Repubblica - su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri - ha emanato:

- le modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito della disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale;
- le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento;
- l'introduzione di uno schema di relazioni tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, denominato **Adempimento Collaborativo**.

Il Decreto Legislativo n. 128 in materia di disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, che prevede anche il regime di **Adempimento Collaborativo**, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è **in vigore dal 2 settembre 2015**.

Il regime di Adempimento Collaborativo

Il testo approvato non si discosta dal precedente schema di Decreto, trasmesso al Senato a fine aprile 2015, restando infatti sostanzialmente immutati gli articoli dal 3 al 7, che - in estrema sintesi - prevedono:

- art. 3 - la descrizione delle finalità e dell'oggetto del regime;
- art. 4 - la definizione dei requisiti cui è subordinato l'accesso al regime (i.e.: *il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:*
 - a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
 - b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
 - c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive);
- art. 5 - i doveri derivanti dal regime di Adempimento Collaborativo, per l'Agenzia delle Entrate e per i contribuenti;
- art. 6 - gli effetti benefici che ne derivano per i contribuenti;
- art. 7 - le competenze e procedure di adesione, controllo ed esclusione, così come (a comma 4) la definizione dei soggetti cui il regime è riservato in fase di prima applicazione (i.e.: *contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro e contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo*)

Per quanto riguarda le modifiche attuate rispetto al precedente Schema di Decreto, evidenziamo che (ref. art. 7) la **data di termine finale della fase di “prima applicazione” è identificato nel 31 dicembre 2016**. Ne discende che già **dal 2017** potrà essere **ulteriormente ampliato il panorama delle aziende ammissibili al regime**, in linea con l'intenzione - dichiarata esplicitamente nelle note illustrative al Decreto - di arrivare a **estenderlo a tutte le società in grado di dotarsi di un sistema di controllo interno del rischio fiscale**.

Alla data del presente documento non risultano ancora emessi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a disciplina delle modalità di applicazione del regime di Adempimento Collaborativo (ref. art. 7, c.5).

Spunti di riflessione in tema di gestione del rischio fiscale

La lettura della relazione illustrativa dello Schema di Decreto ora approvato - ispirandosi alle raccomandazioni OCSE - pone molta enfasi al concetto di identificazione, misurazione e gestione dei rischi fiscali.

In tale documento viene infatti esplicitata *la necessità, “... per le imprese che intendano aderire al regime, di disporre di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (cd.: Tax Control Framework), che consenta l'autovalutazione preventiva dei rischi fiscali fornendo all'impresa una visione continua ed aggiornata della propria posizione che, se supportata da trasparenza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, può contribuire ad eliminare, o quanto meno mitigare, le incertezze connesse alla gestione del rischio fiscale.*

Il rischio fiscale è qualificato quale rischio suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali, con particolare riferimento a situazioni che possono comportare violazioni dirette della norma tributaria o nelle quali possa ravvisarsi incertezza interpretativa. Ovviamente ricadono a pieno titolo nei rischi fiscali tutte le operazioni che potrebbero configurare abuso del diritto/elusione.”

Ne discende che, qualsiasi sia l'approccio seguito dalle società nel disegnare il proprio sistema, **l'elemento “rischio”** dovrà esserne il centro e guidare la definizione, implementazione e continua manutenzione del relativo sistema di controllo interno, sia esso relativo alla gestione ordinaria delle varie imposte nell'ambito dei processi transazionali del contribuente, sia con riferimento alle iniziative/processi di c.d. *tax planning* a livello di Gruppo.

In tal senso, la capitalizzazione di pre-esistenti processi, sistemi ed esperienze di *risk management* potrà essere di grande beneficio nell'ambito delle progettualità da avviarsi anche in ambiti diversi, ma sempre connessi ai rischi d'impresa.

Punti di contatto con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001

Vale qui la pena ricordare che i reati tributari - pur non inseriti nel novero dei delitti presupposto ai fini del D.Lgs.231/2001 - sono teoricamente idonei a concorrere, in qualità di delitti presupposto, al reato di **autoriciclaggio**.

Ne consegue che il disegno, l'adozione e l'implementazione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale può rappresentare un importante presidio di controllo ai fini della prevenzione dei delitti tributari, funzionale - sebbene non sufficiente - ai fini della prevenzione del più generale reato di **autoriciclaggio**.

Considerazioni in tema di trasparenza fiscale: **MOLTO È STATO FATTO, MOLTO RESTA DA FARE¹**

Il regime di Adempimento Collaborativo si posiziona nell'ambito dei significativi sforzi sin ora compiuti a livello europeo (oltre che internazionale) in tema di **maggiore trasparenza e cooperazione** tra le amministrazioni fiscali e tra queste ed i contribuenti.

Tali sforzi non possono tuttavia ritenersi ad oggi completi: a livello UE sono, infatti, in corso di valutazione e di implementazione numerose iniziative²: tra queste, vale la pena segnalare che la Commissione Europea sta valutando l'opportunità di prevedere - in capo alle società multinazionali operanti in tutti i settori - l'obbligo di divulgare al pubblico determinate informazioni fiscali.

¹ Il paragrafo che segue ha come fonte la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla Trasparenza Fiscale per combattere l'evasione e l'elusione fiscali” (ref. 52015DC0136)

² Direttiva 2007/36/CE, modificata con emendamento Sergio Cofferati

Gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opzioni possibili, così come i benefici, i costi e le necessarie salvaguardie in termini, ad esempio, di protezione dei dati, tutela dei segreti aziendali, ecc., saranno attentamente valutati, tenendo in opportuna considerazione i lavori svolti in relazione alla normativa settoriale già in vigore³.

* * *

Per approfondimenti

- Newsletter *Insight* Protiviti e Baker & McKenzie - n° 43 (marzo 2015): [“Adempimento Collaborativo. Il sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale”](#)
- Newsletter *Insight* Protiviti, TBLaw e Garegnani - n° 45 (maggio 2015): [“Autoriciclaggio e D.Lgs. 231/2001: quali gli impatti per gli Enti e i loro Modelli organizzativi”](#)

Contatti

Protiviti

Giacomo Galli - Managing Director

email: giacomo.galli@protiviti.it

Cristina Peano - Senior Manager

email: cristina.peano@protiviti.it

Baker & McKenzie

Maricla Pennesi - Partner

email: maricla.pennesi@bakermckenzie.com

Baker & McKenzie è uno Studio fortemente consolidato e riconosciuto nel circuito legale come leader nel settore, in misura nettamente superiore rispetto agli altri Studi riportati nella directory di Chambers Global 2013 e questo grazie alla capacità di proiettarsi sul mercato internazionale e alla profonda conoscenza del mercato stesso con oltre 4.200 professionisti dislocati in 77 uffici.

I professionisti dello Studio garantiscono:

- supporto alla definizione di efficaci Tax Control Framework propedeutici all'adesione all' adempimento collaborativo e alla definizione di business model e group restructuring «compliant» con la normativa italiana
- definizione di policy Transfer Pricing e ottenimento di ruling internazionali
- assistenza in significative Tax Litigation, inclusa la gestione aspetti penal-tributari riferibili al management e agli amministratori di gruppi multinazionali

³

Si fa riferimento agli obblighi di trasparenza previsti nel settore bancario (ref. IV Direttiva sui requisiti patrimoniali) e ai pagamenti effettuati ai Governi per le grandi industrie estrattive e forestali (ref. Direttiva Contabile).